

A CURA DI  
LUCA DECEMBROTTO


# ADULTITÀ FRAGILI, FINE PENA E PERCORSI INCLUSIVI

TEORIE E PRATICHE  
DI REINSERIMENTO SOCIALE



TRAIETTORIE  
INCLUSIVE

**FrancoAngeli**  
OPEN  ACCESS



# TRAIETTORIE INCLUSIVE

COLLANA DIRETTA DA  
**CATIA GIACONI, PIER GIUSEPPE ROSSI,  
SIMONE APARECIDA CAPELLINI**

La collana “Traiettorie Inclusive” vuole dare voce alle diverse proposte di ricerca che si articolano intorno ai paradigmi dell’inclusione e della personalizzazione, per approfondire i temi relativi alle disabilità, ai Bisogni Educativi Speciali, alle forme di disagio e di devianza. Si ritiene, infatti, che inclusione e personalizzazione reifichino una prospettiva efficace per affrontare la complessa situazione socio-culturale attuale, garantendo un dialogo tra le diversità.

I contesti in cui tale tematica è declinata sono quelli della scuola, dell’università e del mondo del lavoro. Contemporaneamente sono esplorati i vari domini della qualità della vita prendendo in esame anche le problematiche connesse con la vita familiare, con le dinamiche affettive e con il tempo libero. Una particolare attenzione inoltre sarà rivolta alle comunità educative e alle esperienze che stanno tracciando nuove piste nell’ottica dell’inclusione sociale e della qualità della vita.

La collana presenta due tipologie di testi. Gli “*Approfondimenti*” permetteranno di mettere a fuoco i nodi concettuali oggi al centro del dibattito della comunità scientifica sia nazionale, sia internazionale.

I “*Quaderni Operativi*”, invece, documenteranno esperienze, progetti e buone prassi e forniranno strumenti di lavoro per professionisti e operatori del settore.

La collana si rivolge a tutti i professionisti che, a diversi livelli, si occupano di processi inclusivi e formativi.

## DIREZIONE

*Catia Giacconi* (Università di Macerata),  
*Pier Giuseppe Rossi* (Università di Macerata),  
*Simone Aparecida Capellini* (Università San Paolo Brasile).

## COMITATO SCIENTIFICO

*Paola Aiello* (Università di Salerno)  
*Gianluca Amatori* (Università Europea, Roma)  
*Fabio Bocci* (Università Roma3)  
*Stefano Bonometti* (Università di Campobasso)  
*Elena Bortolotti* (Università di Trieste)  
*Roberta Caldin* (Università di Bologna)  
*Lucio Cottini* (Università di Udine)  
*Noemi Del Bianco* (Università di Macerata)  
*Filippo Dettori* (Università di Sassari)  
*Laura Fedeli* (Università di Macerata)  
*Alain Goussot* (Università di Bologna)  
*Pasquale Moliterni* (Università di Roma-Foro Italico)  
*Annalisa Morganti* (Università di Perugia)  
*Liliana Passerino* (Università Porto Alegre, Brasile)  
*Valentina Pennazio* (Università di Macerata)  
*Loredana Perla* (Università di Bari)  
*Maria Beatriz Rodrigues* (Università Porto Alegre, Brasile)  
*Maurizio Sibilio* (Università di Salerno)  
*Arianna Taddei* (Università di Macerata)  
*Andrea Traverso* (Università di Genova)  
*Tamara Zappaterra* (Università di Firenze)

A CURA DI  
LUCA DECEMBROTTO

# ADULTITÀ FRAGILI, FINE PENA E PERCORSI INCLUSIVI

TEORIE E PRATICHE  
DI REINSERIMENTO SOCIALE



TRAIETTORIE  
INCLUSIVE

**FrancoAngeli**  
OPEN  ACCESS

Pubblicazione realizzata con il contributo del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni Maria Bertin" dell'Università Alma Mater di Bologna.

Copyright © 2020 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore ed è pubblicata in versione digitale con licenza *Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale* (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>*

# Indice

<b>Introduzione</b> , a cura di <i>Luca Decembrotto</i>	pag. 5
 <b>Parte I – Un quadro teorico: il punto di vista pedagogico, sociologico e giuridico</b>	
<b>La Pedagogia come sguardo critico sul presente. Fine pena e questioni di reinserimento sociale</b> , di <i>Laura Cavana</i>	» 11
<b>Educare e rieducare a un nuovo sentire tra corporeità, etica ed estetica. Uno sguardo attento alle fragilità sociali</b> , di <i>Rita Casadei</i>	» 25
<b>Una progettualità inclusiva oltre la detenzione. Riflessioni pedagogiche</b> , di <i>Luca Decembrotto</i>	» 40
<b>L'empowerment come strumento di ri-abilitazione con il coinvolgimento della comunità</b> , di <i>Alessandro Tolomelli</i>	» 54
<b>Il rientro in società: nodi critici nell'analisi delle traiettorie di uscita dal penitenziario</b> , di <i>Alvise Sbraccia</i>	» 67
<b>Genere e vulnerabilità dentro e oltre la pena</b> , di <i>Giulia Fabini</i>	» 82
<b>Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?</b> , di <i>Susanna Vezzadini</i>	» 99

**Vulnerabilità e riabilitazione in contesto. La costruzione giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti Umani,**  
di *Sofia Ciuffoletti* pag. 118

**Parte II – Esempi di esperienze significative  
in Emilia Romagna**

**L'esperienza di Ferrara,** di *Tommaso Gradi* » 135

**L'esperienza del *Progetto dimittendi* di Bologna,** di  
*Marianna Brizzi* » 148

**L'esperienza di Reggio Emilia, percorsi nel fine pena tra  
il desiderato e il possibile,** di *Lucia Gianferrari* » 159

**L'esperienza de L'Altro Diritto onlus e L'Altro Diritto  
Bologna,** di *Andrea Ruggeri e Silvia Furfaro* » 166

**Il ruolo del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti  
(CPIA) dentro e fuori dal carcere nella formazione sco-  
lastica degli adulti,** di *Emilio Porcaro* » 172

**Le autrici e gli autori** » 183

# Giustizia riparativa e carcere: un'occasione di riflessione verso il ritorno in società?

di Susanna Vezzadini\*

## 1. Cenni introduttivi

Nel 2002 l'Economic and Social Council delle Nazioni Unite ha prodotto il più importante documento – ancora oggi riferimento fondamentale, e fondativo – in materia di giustizia ripartiva, ossia la *Declaration of Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Qui tale forma di giustizia è definita come “procedimento in cui la vittima e il reo, nonché altri eventuali soggetti o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito, generalmente con l'aiuto di un facilitatore” (T.d.A.). Si tratta dunque di un processo dinamico che prevede la compartecipazione di più attori sociali, chiamati tutti – e con pari dignità – a prendere parte in modo attivo e diretto all'elaborazione di un evento negativo (il reato) e delle conseguenze da esso determinate sulla vita delle persone coinvolte. Con ciò includendo non soltanto la vittima ed il reo, bensì anche la collettività; avvalendosi di un soggetto terzo (il facilitatore, altrove indicato come mediatore) avente il compito di favorire il confronto e il dialogo fra le parti al fine di produrre risoluzioni condivise, che possano risultare soddisfacenti per tutti i soggetti. Che si tratti di una modalità complementare o invece del tutto alternativa ai paradigmi tradizionali, ossia quelli retributivo e riabilitativo<sup>1</sup>, va osservato come sempre l'accento sia sulla relazione: quella

\* Professoressa associata di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Università di Bologna.

1. Su questo importante passaggio, dal quale peraltro conseguono implicazioni non trascurabili (e distinte) quanto agli assunti teorici di riferimento e alle modalità implementative e attuative, si rimanda alla disamina affrontata nel puntuale contributo di G. Mosconi, “La Giustizia ripartiva: definizioni, interpretazioni, applicazioni. A proposito dei lavori

infranta dal reato, fra la vittima e l'autore dello stesso, o le istituzioni e la comunità in senso ampio, con riguardo alla messa in discussione di quei vincoli fiduciari posti a fondamento della vita pubblica.

Nel nostro Paese la giustizia riparativa ha conosciuto negli anni un sempre maggiore interesse da parte di una pluralità di attori sociali: iniziando dall'ambito scientifico ed accademico, nel quale è stata – ed ancora oggi è – materia di trattazione e discussione, essa si è affermata negli interventi (pur se intermittenti, discontinui e mai affrontati in ottica sistemica) del Legislatore e della politica, giungendo infine a riguardare direttamente le pratiche poste in essere dagli operatori del sistema di giustizia sul territorio a più livelli. In tal senso essa risulta applicabile in vari momenti processuali, sia nell'ambito della giustizia ordinaria che minorile (ed è anzi proprio con riguardo al DPR 448/1988, ossia il procedimento penale minorile, che ha fatto ingresso nel contesto italiano): quale modalità pre-processuale, nei lavori di pubblica utilità successivi ad una condanna penale, nel contesto delle misure alternative alla detenzione e, infine, in ambito penitenziario quale occasione di riflessione sulla propria condotta e sulle conseguenze dell'atto deviante per la vittima nel caso di persone sottoposte ad una condanna detentiva. Così che proprio su quest'ultima ipotesi operativa si sono interrogati gli studiosi ed i testimoni privilegiati convocati entro il Tavolo XIII degli Stati Generali dell'Esecuzione penale, voluti dall'ex Guardasigilli A. Orlando, identificando peraltro il rischio che – in tale peculiare contesto – essa possa configurarsi negativamente quale onere aggiuntivo ad una sanzione già inflitta ed in corso di esecuzione; pena, inoltre, la perdita dei suoi significati più specifici e delle sue prerogative, finendo coll'essere assunta entro una schematizzazione normativa passibile di strumentalizzazioni personali e processuali o, in senso lato, sanzionatorie<sup>2</sup>. Occorre tuttavia ricordare che ad oggi, nonostante le molte riflessioni prodotte e le esperienze di fatto realizzate anche nel panorama nazionale, sussiste uno scarto rilevante fra la teoria e le enunciazioni normative, da un lato, e l'implementazione di tali percorsi a livello pratico ed operativo, dall'altro lato: segno inequivocabile degli ostacoli e dei preconcetti, innanzitutto di ordine culturale, e della diffidenza che ancora accompagnano questo paradigma – e non soltanto in Italia – certo rafforzati ed anzi incrementati da quel populismo penale che vorrebbe l'annientamento, senza alcuna possibilità di ravvedimento e di riscatto personale e sociale, di chi ha commesso un reato.

del Tavolo XIII degli Stati generali dell'Esecuzione penale”, in *XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, a cura di Antigone, Roma, aprile 2018.

2. *Ibidem*.

Il presente contributo, proponendo un'interpretazione in parte differente da quanto sopra brevemente richiamato, intende affrontare “luci ed ombre” con riguardo all'ipotesi di percorsi riparativi realizzati entro l'ambito penitenziario, considerati quali occasione – mai obbligo o imposizione quindi – di riflessione offerta all'autore del reato per “fare i conti” con la propria storia, le proprie emozioni e il proprio vissuto, nella consapevolezza dell'esistenza, anche quando non più in vita, di una vittima. Si ritiene infatti che si tratti di un tassello importante – ancorché frutto di una scelta libera, volontaria e responsabile da parte del soggetto che ha compiuto l'offesa – verso il recupero personale ed il ritorno alla collettività al termine della condanna, senza il quale tale passaggio risulta sì possibile, ma monco. Perché è nel riconoscimento dell'Altro, della sua umanità e dignità (per quanto ferite, violate o umiliate) che è possibile ritrovare anche la propria umanità. Cessando di avvertirsi, infondo e nonostante tutto, stranieri a se stessi.

## **2. Valori, principi, concetti: della specificità della giustizia riparativa**

La giustizia riparativa nasce e si radica attorno agli anni Settanta e Ottanta dello scorso secolo Oltreoceano, in Canada e negli Stati Uniti, benché le sue radici vadano certamente ricondotte a pratiche già presenti presso le popolazioni Maori in Nuova Zelanda e presso i Navajo nel Nord America<sup>3</sup>. Solo successivamente essa fa capolino nel Vecchio Continente dapprima affermandosi con una certa forza nel Regno Unito, ad esempio, e poi nei Paesi Bassi, in Belgio e in Francia. In generale è possibile sostenere che essa si introduce con maggior propensione entro sistemi di Common Law, per le note ragioni di maggior permeabilità del diritto, faticando invece a trovare una propria collocazione e legittimazione in sistemi di Civil Law, più rigidamente governati dalla legge dei Codici. Volendosi soffermare brevemente sulle motivazioni della sua apparizione, è possibile enucleare tre ragioni prevalenti, sebbene non esclusive e comunque contrassegnate da pesi differenti a seconda della realtà di riferimento. Innanzitutto occorre richiamare la riscoperta, databile in quegli anni, della figura della vittima del crimine, soggetto posto ai margini del sistema con la nascita degli Stati di Diritto, e poi sempre più marginale entro dinamiche processuali fondate

3. S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.

essenzialmente sul contraddittorio fra l'accusa e quindi lo Stato, come portatore di interessi minacciati e lesi dall'atto deviante (incarnato dal ruolo del pubblico ministero) e l'accusato, indagato o imputato, rappresentato dal proprio difensore. La vittima, o parte offesa, a lungo verrà considerata soggetto terzo in questo confronto, risultando anzi portatore di interessi "parziali" che potrebbero interferire con quelli "pubblici" e più generali, da tutelare e garantire entro il procedimento penale. Ma la nascita della Vittimologia, disciplina originata dalla Criminologia attorno alla fine della Seconda Guerra mondiale<sup>4</sup>, in seguito assunta ad uno *status* proprio che ne identifica oggetto di studio, principi teorici di riferimento e metodologia di ricerca, e dunque la sua piena affermazione nel panorama accademico e professionale statunitense attorno al 1970, determinano una svolta significativa in tal senso, rendendo infine meritevole d'attenzione anche il soggetto che ha patito il crimine, il torto, l'ingiustizia e l'abuso<sup>5</sup>. Se non già sulla scena processuale, la condizione esperita dalla vittima riscuoterà negli anni a seguire, ed in tutto il mondo Occidentale, un crescente interesse, venendole mano a mano riconosciute prerogative che il sistema di giustizia aveva a lungo trascurato. In particolare, proprio la giustizia riparativa sembrereb-

4. Tradizionalmente la nascita della Vittimologia viene fatta coincidere con la prima pubblicazione, nel 1948, del volume del criminologo tedesco H. Von Hentig *The Criminal and His Victim* (Schocken Books, New York, 1979), ed in particolare in quanto affrontato nell'ultimo capitolo dedicato alla "Contribution of the Victim to the Genesis of Crime". Si testo, un manuale di Criminologia compendio di teorie ed approcci alla materia di stampo prevalentemente positivista, conteneva tuttavia per la prima volta l'accento ad una nuova branca della disciplina, ancora ancillare alla stessa, in cui tuttavia l'attenzione era focalizzata in modo inedito per l'epoca sul soggetto che aveva subito il crimine, ossia la vittima, indagandone le possibili relazioni con l'autore del reato nonché l'eventuale apporto con riguardo a criminogenesi e criminodinamica in termini di responsabilità personale e complementarietà rispetto al soggetto agente. Negli stessi anni l'avvocato rumeno B. Mendelsohn elabora il concetto di "vittimalità", introducendo una lettura differente dei processi di vittimizzazione che si interroga, piuttosto, sulle responsabilità del contesto sociale (nelle sue componenti economiche, politiche, socio-culturali, storico-relazionali) nella produzione di modalità atte ad emarginare, discriminare, stigmatizzare e dunque in senso ampio vittimizzare gruppi e categorie sociali, persone indicate come non desiderabili, soggetti che versano in condizioni di debolezza e vulnerabilità ancorate nel sociale. Va osservato, qui solo per breve cenno, come entrambi gli autori considerati i padri fondatori della Vittimologia – pur se nelle differenti declinazioni "positivista" e "generale, o dei diritti umani" – fossero di origini ebraiche, scampati all'Olocausto dopo essersi rifugiati il primo negli Stati Uniti (dove l'opera di Von Hentig vedrà appunto la luce) ed il secondo a Gerusalemme. Di lì assisteranno al massacro di familiari, parenti amici e colleghi, non potendosi esimersi dall'interrogarsi sulle cause di quella tragedia, ed aprendosi di conseguenza ad una riflessione sulla figura della vittima, sulla sua "responsabilità" e su quella del contesto sociale; non da ultimo, facendo drammaticamente i conti col proprio senso di colpa: quello dei sopravvissuti.

5. S. Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano, 2012.

be garantire alla vittima alcuni diritti fondamentali (il diritto all'ascolto, ad esempio), ma altresì l'espressione di bisogni basilari destinati ad avere poco spazio ed ascolto nelle sedi tradizionali<sup>6</sup>: il bisogno di verità, essendo l'accertamento della verità fattuale e storica preliminare a qualsivoglia modalità di riconoscimento e riparazione; il bisogno di giustizia, non solo come esito del procedimento ma come possibilità di ristabilire l'ordine simbolico delle cose; il bisogno di conoscenza, nel senso di capire come siano accaduti i fatti, e perché, ma anche quale necessità di essere compresi; ed infine il bisogno di cambiamento, inteso come possibilità di "immaginarsi altrimenti" quale fondamento a qualsivoglia processo di ricostruzione dell'esistenza. Bisogni e aspettative, come è facile intuire, che possono conoscere risposte non formali o retoriche soltanto da chi ha compiuto il reato e la violazione, permettendo alla vittima di uscire dal ruolo passivo impostole dal sistema di giustizia tradizionale e restituendole un'opportunità di interazione, di re-azione agli eventi; dunque rendendola nuovamente protagonista di scelte e decisioni che attengono il suo destino.

Si è qui in presenza, va osservato contestualmente, di domande, aspettative e bisogni in parte condivisi anche all'autore del reato, del torto o ingiustizia, come si coglie assai bene nel confronto diretto con persone sottoposte a sanzioni penali, soprattutto quando privative della libertà personale come è la condanna al carcere. Proprio con riguardo alle condizioni esperite da quest'altro soggetto, è possibile cogliere le ulteriori motivazioni che negli anni hanno condotto all'emergere del paradigma riparativo. La constatazione del fallimento delle finalità rieducative della pena e dei singoli programmi di riabilitazione, ad esempio, sono state oggetto di analisi già a partire dalla metà del 1970, esplicitate con una certa *vis* critica nel noto studio di R. Martinson, *What works? Questions and Answers about Prison Reforms*, subito ribattezzato "Nothing works!"<sup>7</sup>. Il problema della recidiva, i molti dubbi circa la funzione di deterrenza specifica della pena e della pena detentiva nello specifico, finanche le questioni poste dalle teorie abolizioniste in merito alla possibilità che il carcere possa "rieducare", hanno condotto a porre sempre maggior attenzione ad un paradigma che fa del riconoscimento reciproco il principio cardine, ed il viatico – sempre possibile, ma mai imposto – verso alternative di vita che contemplino la profonda

6. S. Vezzadini, "Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà", in Atti del Convegno: *Vittime e autori di reato: un incontro possibile? L'esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna*, Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa, 2016.

7. R. Martinson, "What works? Questions and Answers about Prison Reforms", in *The Public Interest*, n. 35, 1974.

consapevolezza del danno inferto, della sofferenza altrui oltre che propria, del senso di ingiustizia esperito da tutte le parti coinvolte, dell'offesa all'altrui dignità e umanità. Non da ultime, a spingere verso l'affermazione del "nuovo" paradigma anche motivazioni di ordine economico e finanziario riconducibile agli elevati costi del sistema penitenziario: così che le pratiche riparative (siano queste riferibili alla mediazione fra vittima ed autore di reato, ai *community conferencing group* o altro ancora) hanno non di rado costituito una modalità deflattiva in grado di alleggerire il carico dei procedimenti penali entro i sistemi che prevedono tali possibilità (ad esempio quando esse siano assunte in una fase antecedente il giudizio, o prima della eventuale condanna dell'imputato).

Che si tratti di un paradigma complementare a quelli retributivo e riabilitativo, o addirittura alternativo, la giustizia ripartiva ha realizzato un mutamento di portata "rivoluzionaria" rispetto al passato con riguardo ad una pluralità di livelli, da quello valoriale e concettuale, a quello metodologico ed operativo.

Sul piano valoriale è innanzitutto innegabile che essa fondi la propria essenza, e diversità, in riferimento al principio del riconoscimento reciproco e mutuale<sup>8</sup> fra le parti, quale aspetto in grado di restituire umanità all'altro, troppo spesso destinatario di pratiche di deumanizzazione<sup>9</sup> atte a confinarlo in un limbo di inferiorità nel quale tutto è possibile. Processi di deumanizzazione che concernono tutti i soggetti coinvolti, e non soltanto le vittime, investendo l'autore del gesto negativo che diviene a propria volta strumento, mezzo atto alla realizzazione di un fine altro (il raggiungimento della ricchezza, del potere, del possesso di cose e persone) spogliandolo per primo della propria umanità. Riconoscimento dell'altro, quindi, quale approdo al quale tendere lungo tutto un processo che fa del rispetto verso l'altro l'elemento fondativo della ricostruzione delle reti fiduciarie poste in discussione, o andate infrante, nella commissione dell'atto deviante. Perché la vittimizzazione può essere altresì interpretata come violazione dei legami fiduciarî (intrapersonali ed interpersonali, così come di quelli istituzionali)<sup>10</sup>; ma anche chi ha commesso un reato necessita di tornare a ricevere fiducia dal contesto sociale per esperire una nuova appartenenza, ricostruendo al contempo la fiducia in se stessi, nelle proprie capacità e

8. P. Ricoeur, *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina, Milano, 2005.

9. M. Nussbaum, *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Carocci, Roma, 2007. Per una trattazione esaustiva del concetto di deumanizzazione con riguardo alle differenti declinazioni e modalità assunte nelle pratiche sociali nel corso della storia, si veda il volume di C. Volpato, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, Roma-Bari, 2011.

10. S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, op. cit.

risorse, nella propria “umanità” (quest’ultima troppo spesso negata nelle etichette stesse che la retorica mediatica e una certa politica impregnata di populismo penale impiegano per definire *tout court* un uomo, una storia e il suo vissuto: “criminale”, “mostro”, “belva”).

Sul piano concettuale e metodologico, dunque operativo, la giustizia riparativa pone l’ascolto, il confronto e il dialogo quali strumenti di lavoro aventi l’obiettivo di giungere ad una riparazione: simbolica o materiale, ma distante dalle modalità risarcitorie economiche di appianamento del danno tanto care alla giustizia tradizionale. Essa è pertanto una giustizia narrativa, facendo della possibilità di parola e di ascolto reciproco fra le parti qualcosa di ben diverso dall’audizione/interrogatorio dei soggetti coinvolti come avviene nelle aule dei tribunali. Resta fondamentale il tema della responsabilità, qui tuttavia declinato come “verso qualcuno” (anziché “di qualcosa”), richiedendo una riflessione seria e consapevole – e pertanto assai più difficile – rispetto alle conseguenze negative che il proprio gesto ha arrecato all’esistenza di altre persone: le vittime, nuovamente, ma pure i familiari, gli amici, la società in senso più ampio. Proprio per tali ragioni la giustizia ripartiva – e in questo, probabilmente, risiede uno dei suoi punti di maggior problematicità – richiede il rispetto dei tempi propri del soggetto, vittima (diretta o indiretta) od autore del gesto, in quanto presuppone un cammino originato da un atto volontario e consapevole, nonché l’adesione ad un percorso che, da qualunque parte ci si ponga, sarà comunque irto di complessità, dubbi, sofferenze e patimento.

Perché al di là della narrazione del proprio punto di vista rispetto alla vicenda che li vede coinvolti, vittime e rei hanno qui la possibilità di esprimere e confrontare i propri vissuti ed emozioni con riguardo agli eventi; emozioni spesso negative che faticano a trovare spazi d’ascolto (non certo possibili entro le aule dei tribunali, ad esempio, dove l’orientamento necessariamente razionale del procedimento penale non prevede – e non ammette – simili esposizioni). Sentimenti quali rabbia e sfiducia, senso di colpa e impotenza, vergogna e rancore, che allontanano dagli altri e da se stessi, sospingendo il soggetto verso l’isolamento e la chiusura autoreferenziale, separandolo dalla collettività e facendolo sentire non più degno, non più meritevole della stima e dell’amore altrui<sup>11</sup>. Di fronte alla violenza, alla degradazione, alla violazione della propria umanità, la vittima, come affermava H. Arendt, sente di non appartenere più al mondo<sup>12</sup>. Ma è que-

11. A. Honneth, *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un’etica del conflitto*, Il Saggiatore, Milano, 2002.

12. H. Arendt, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 2004.

sto il sentimento che di frequente si riscontra anche in chi ha commesso un crimine, e magari sconta una pena in carcere: lì, in un contesto fortemente segnato da quel processo di periferizzazione geografica, spaziale e culturale<sup>13</sup> di cui si è occupata la Sociologia della pena e del penitenziario, è facile sentirsi – e di fatto essere – abbandonati. Viversi come un peso: per i propri familiari, per la società, per se stessi; desiderare di sparire per cessare di arrecare sofferenza a chi incolpevolmente “da fuori” sconta suo malgrado la stessa pena. Così che di fronte ai sentimenti di solitudine e di abbandono esperiti, alla vittima proprio come all’autore del reato due sole alternative parrebbero rimanere<sup>14</sup>: l’una comporta il “ritirarsi dalla scena”, isolandosi e chiedendo di essere infine dimenticati, ciò potendo condurre fino a gesti estremi di autolesionismo e di privazione volontaria della vita; l’altra possibilità, invece, consiste nella “ridefinizione della situazione”, ossia nel rimettersi in gioco, re-agendo agli eventi e tornando ad essere protagonisti della propria vicenda. Quest’ultimo passaggio vede sempre il riferimento all’Altro da sé, alla presenza di un altro non come essere indifferenziato e generico che tangenzialmente attraversa per un momento il nostro cammino, ma soggetto destinatario di attenzione perché parte, inevitabilmente (spesso involontariamente, incomprensibilmente), della nostra vita. La giustizia riparativa è quindi altresì definibile come giustizia relazionale, ossia delle relazioni e nelle relazioni, e perciò s’incarica d’essere opportunità, strumento o mezzo, tramite il quale “ridefinire la situazione” nell’incontro con l’Altro: non al chiuso delle proprie mura, materiali o metaforiche che siano – al riparo dei propri pensieri – quanto piuttosto affrontando lo sguardo dell’Altro: di colui che soffre per l’offesa patita, e di chi conosce l’umiliazione e la vergogna per averla inferta. Perciò è una giustizia che fa male, che può far male – lontano da ogni interpretazione improntata a “buonismo” e perdonismo. Perciò, aggiungiamo, è una giustizia da impiegare con estrema attenzione e cautela, come si dirà a breve.

### 3. Approfondimento: un lessico *non* familiare

Prima di giungere ad affrontare il punto centrale di questa breve trattazione, pare necessario soffermarsi ancora un momento su un passaggio

13. P. Spierenburg, *The Spectacle of Suffering. Execution and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Metropolis to the European Experience*, Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

14. H. Garfinkel, *La fiducia. Una risorsa per coordinare l’interazione*, Armando, Roma, 2004.

affatto secondario, anzi essenziale per comprendere meglio non soltanto le potenzialità di questo modello di giustizia ma altresì i possibili limiti, le complessità e le criticità che innegabilmente lo connotano nel suo incedere concreto. Ovvero nella sua applicazione effettiva nei vari contesti di riferimento; e qui, in particolare, con riguardo all'ambito penitenziario. Pare opportuno, quindi, spendere ancora qualche considerazione rispetto al lessico impiegato da tale paradigma, alle parole che esso utilizza per dire “cosa è”: la terminologia utilizzata, in grado di dar conto del suo campo d'azione, dei significati del suo agire, e – non da ultimo – della portata “rivoluzionaria”, come l'abbiamo in precedenza definita, delle sue premesse e auspicabilmente del suo operato.

Il termine giustizia riparativa costituisce la traduzione in italiano dell'inglese *restorative justice* e, come spesso accade, in tale atto di traduzione si perde e al contempo si guadagna qualcosa a livello semantico e lessicale. Se si confronta il dizionario *on line* oggi più consultato, ossia *Wordreferences*, osserviamo come il verbo *to restore* sia tradotto innanzitutto col verbo italiano ripristinare – così ad esempio nel caso di “*to restore something*”, a cui segue la specificazione qui non indifferente di “*return to the original state*”. Ancora esso è tradotto col verbo ristabilire, ove tuttavia il riferimento – prezioso al nostro discorso – è ad una condizione dello spirito, a sentimenti e stati d'animo propri del soggetto. Ma *to restore* significa pure restituire, ovvero riconsegnare qualcosa che era andato perso, smarrito o che era stato rubato (quindi sinonimo di “*to return something*”); ed ancora sinonimo di ristabilire, nel senso di riportare una situazione allo stato precedente (ad esempio di calma, armonia, come risulta dall'affiancamento del verbo “*to reintroduce*”). Il ventaglio semantico di riferimento è tuttavia ancor più ampio, così che quando il complemento oggetto non sia riferito a cosa materiale (“*something*”) bensì a persona (“*somebody*”), *to restore* indica la possibilità di ristabilire nel senso di rimettere (o far rimettere) qualcuno in salute, ossia risanare, e dunque ristabilire nel senso di approdare ad una nuova condizione di benessere globale – fisico, mentale e morale – in precedenza andata persa.

Rimanendo in contesto anglosassone, il Collins introduce altri significati per il verbo *to restore*: restaurare, innanzitutto, nel senso di “*to repair, to rebuilt*”, ossia riparare (materialmente) o ricostruire; ed ancora, con un riferimento qui decisamente pertinente, restituire nel senso di ripristinare (ad esempio “*confidence, custom, law and order*”). Si aggiunga infine il participio passato “*restored to health*”, dove il soggetto ristabilito-a può ora giovare di una condizione di benessere e salute riconquistati.

La traduzione in italiano del termine *restorative justice*, come si diceva, presenta uno slittamento semantico sul piano lessicale e concettuale

non privo di sorprese. Difatti, se pure il verbo riparare conosce sinonimi quali restaurare, rimettere a posto qualcosa e dunque, in senso più ampio, aggiustare, esso presenta un'accezione assai significativa derivando etimologicamente dal verbo latino “*re-parare*” e dunque condividendo la radice col verbo “*rem-patriare*” che, come è evidente, significa letteralmente fare ritorno in patria, ossia – per estensione – tornare in un luogo avvertito come sicuro, nel quale ricevere asilo, assistenza e cura: in una parola, fare ritorno “a casa”. Perché “patria”, come già affermava il sociologo ebreo di origini austriache A. Schutz<sup>15</sup>, costretto negli anni Trenta dello scorso secolo all'esilio negli Stati Uniti a seguito dell'ascesa al potere di Hitler, è il momento dal quale tutto prende avvio, il luogo al quale si desidera far ritorno quando si è stati costretti alla lontananza, il punto di partenza ed insieme il punto di arrivo di una storia.

Dunque in questa accezione il verbo ristorare e ristorarsi, in termini riflessivi, trova punto significativo di convergenza col verbo riparare, o ripararsi, ove ristoro può divenire sinonimo di riparo; così che la *restorative justice*, o giustizia ripartiva, rappresenta un approccio che offre ristoro perché ripara, ossia è una giustizia che offrendo riparo permette ristoro: una giustizia che ritempra, rifocilla, nutre e alimenta, concorrendo a “rimettere in forze”, ovvero ripristinando quello stato di salute e benessere generale in precedenza minacciato.

E allora: stato di salute, benessere... di chi?, potremmo domandarci. Delle persone innanzitutto, come abbiamo visto suggerisce una delle traduzioni del verbo *to restore*: tutti coloro che hanno patito un danno, un torto o un'ingiustizia, finanche un crimine; le vittime, insomma. Insieme ad esse, i legami sociali, le relazioni più in generale: quelle che permetterebbero la realizzazione di quello stato di armonia e sicurezza essenziali al vivere in comunità. Relazioni destinate spesso a conoscere interruzioni e fratture dopo la commissione di un reato, sperando la vittima sentimenti ambivalenti e contrastanti che ne mettono in discussione la piena appartenenza alla collettività – quali il senso di insicurezza, il dubbio di non essere stati abbastanza tutelati, il timore di venire abbandonati. Ed ancora, le possibili relazioni fra vittima ed autore del reato, non di rado preesistenti e antecedenti la commissione del fatto. Legami talora indesiderati, portatori di sofferenza e disagio, ma anche di domande e bisogni che solo se espressi possono davvero aprire all'altrimenti possibile, ossia al superamento dell'esperienza negativa. Perché la giustizia che ristora riparando, con riguardo a tutto l'ampio ventaglio semantico qui richiamato, è una giustizia che si

15. A. Schutz, “*Il Reduce*” - *Saggi Sociologici*, Utet, Torino, 1979.

fonda sul confronto, sullo scambio, sul dialogo quando possibile, avendo quale scopo non quello di dividere bensì quello di (ri)unire costruendo spazi e tempi di incontro, nel convincimento che chi ha patito un danno e chi lo ha inferto condividono un vissuto<sup>16</sup>. Una (ri)unione che può essere anche temporanea e transitoria, finalizzata alla sola comprensione degli eventi rendendo almeno in parte intellegibile ciò che altrimenti non lo è, non lo potrà mai essere – e questo non è poco.

E tuttavia, non è possibile qui celare un paradosso: perché ciò che viene “ristorato”, con riguardo ai molteplici significati assunti dal termine, è il futuro dei soggetti coinvolti in tale processo, ben più del passato. Anzi, quest’ultimo resta nella maggioranza dei casi imm modificabile: per chi ha subito l’offesa, per chi l’ha posta in essere. Perché le cose quasi mai possono tornare indietro, al “come prima”. La riparazione potrà prendersi cura della sofferenza e del dolore derivanti dall’azione passata, ma non potrà cancellarli o eliminarli. La violazione della vita e della dignità della persona, siano queste subite o perpetrate, non consentono di concepire un ritorno alla condizione antecedente la loro realtà; così quel che diviene importante è quanto accadrà “dopo”: dopo l’offesa, l’errore, la caduta. Ciò risulta qui di particolare rilevanza rivolgendosi la giustizia ripartiva anche all’autore del torto, dell’ingiustizia, del reato; e perché, come affermava Leonard Cohen in una sua ballata, “dove c’è una crepa, è da lì che entra la luce”<sup>17</sup>.

#### 4. La cornice normativa: il diritto e i diritti

Nel 1798 vengono pubblicate le *Lyrical Ballads*, aperte dal lungo, e celebre, poema di S.T. Coleridge *The Ballad of the Ancient Mariner*. È la storia dell’assassinio, da parte del Vecchio Marinaio indifferente, gonfio di presunzione e arroganza, dell’innocente uccello di Mare, l’Albatros, che accompagnava in volo nel cielo il tragitto del veliero del Marinaio con la sua ciurma. Dolce amico, innocuo e silente, l’uccello sovrastava l’imbarcazione; e la sua morte, dovuta ad un atto di gratuita quanto brutale cru-

16. Su questo punto si confrontino i due saggi “complementari” di A. Ceretti, “Percorsi di riconoscimento: i rei” e di S. Vezzadini, “Percorsi di riconoscimento: le vittime”, in M.A. Foddai (a cura di), *La scelta della mediazione. Itinerari ed esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano, 2009. Si veda altresì l’interessante volume di M. Bouchard e G. Miero, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano, 2005.

17. Intervento del prof. T. Chapman (Ulster University, Belfast) dal titolo “Una comunità riparatoria”, per il convegno *Kintsugi. Vittime e comunità riparatoria*, Associazione Spondé, Palermo - 12 gennaio 2018.

deltà, condannerà la nave alla sventura mentre uno dopo l'altro i marinai periranno di fame e di stenti, costringendo il colpevole allo spettacolo della loro fine senza nulla poter fare. Giunto sulla terraferma ed unico sopravvissuto, per il Vecchio Marinaio il cammino di patimento ed espiazione non terminerà ancora; ma la sciagura non si è abbattuta invano sulla sua vita, portandolo infine a maturare una riflessione profonda su quel gesto tanto spaventoso quanto inutilmente feroce, dettato da un vacuo sentimento di onnipotenza, così che egli affermerà: “Da allora sempre, ad ora incerta, quell’agonia ritorna: e finché l’orrida storia non è detta, questo cuore mi brucia dentro. Come notte, passo di terra in terra; strano potere è in questo mio parlare; e come io ne vedo il volto, ben so a chi narrare la mia storia”<sup>18</sup>.

La storia del Vecchio Marinaio non è troppo dissimile da quelle, tante, che si possono udire attraversando corridoi e spazi comuni di un penitenziario. Storie di cadute e tentativi di riscatto, storie di pena e patimento ben oltre la condizione detentiva, storie in cui il tempo dell’espiazione pare non debba avere mai termine. Il carcere, per quanto oggi ci si sforzi di parlare di “umanizzazione della pena” da un lato, e, dall’altro, sia visitato quotidianamente da una pluralità di attori sociali e figure professionali il cui principale mandato è favorire percorsi rieducativi e risocializzativi portando il territorio – la società civile (volontari, docenti e mediatori culturali, religiosi, ecc.) – fra quelle mura, resta in larga misura luogo di privazioni, solitudini, miseria e afflizione. Così che non è insolito, confrontandosi con persone detenute e magari da lungo tempo, sentirle affermare che considerano *in primis* se stesse quali “vittime”: del sistema di giustizia, non di rado qualificato come ingiusto ed iniquo; di processi di spogliazione e negazione dell’identità personale e sociale; di condizioni strutturali e latamente relazionali che costringono alla perdita della dignità (sovraffollamento, scarsa igiene, inesistenza di opportunità culturali o ricreative, etc). Il carcere, insomma, anziché costituire un luogo in cui maturare una seria ed approfondita riflessione sul proprio vissuto che contempi anche la persona a cui si è arrecata offesa, sembrerebbe piuttosto configurare uno spazio in cui accanto alla perdita di umanità si rafforzano stereotipi negativi su se stessi e sugli altri, sospingendo a prendere le distanze da tutto quanto potrebbe rappresentare ulteriore motivo di sofferenza o vergogna. Piuttosto, percepirsi quali “vittime” alimenta stratagemmi psicologici che consentono di attribuire una connotazione meno negativa alla propria condizione; in altre parole, raffigurarsi quali vittime costituisce un utile meccanismo

18. S.T. Coleridge, *La ballata del vecchio marinaio e altre poesie*, cura e traduzione di T. Pisanti, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma, 2004.

difensivo atto a rendere più accettabile – agli occhi propri e di osservatori esterni – la permanenza entro quel contesto. In questo quadro è facile osservare come l'attenzione alle vittime sia di fatto carente e marginale, delegata a mera scelta individuale spesso pagata a caro prezzo nel confronto muto con se stessi, l'inflessibilità e talora la spietatezza della propria coscienza. Anche per educatori, assistenti sociali, psicologi e psichiatri non è facile toccare questi temi, pur cardinali nella vita della maggior parte delle persone detenute, in quanto i tempi di lavoro sempre improntati ad urgenza ed emergenza, la limitatezza di risorse (di personale, finanziarie e materiali), l'elevato *turn over* che da anni si registra anche nei nostri istituti di pena, e finanche la non sempre adeguata formazione e preparazione degli operatori su tali argomenti finiscono col far rivolgere i propri sforzi ad altre incombenze più impellenti.

Ugualmente va osservato che sul piano normativo la promozione di una riflessione sulle vittime di reato accanto all'indicazione di favorire, quando possibile, percorsi di giustizia ripartiva in carcere o entro misure alternative allo stesso, risultano previste ormai da anni anche in Italia oltre ad essere oggetto di specifici atti internazionali e a livello europeo<sup>19</sup>. In particolare, per quanto riguarda i riferimenti normativi nazionali, già l'art. 47 co. 7 concernente l'“Affidamento in prova al servizio sociale” della legge 354/1975 “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà”, indica l'opportunità che l'affidato si adoperi, nelle proprie possibilità, in favore del soggetto che ha patito il reato; mentre l'art. 27 del DPR 230/2000, relativo al “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, richiede agli operatori penitenziari, entro l'attività di osservazione del condannato ai fini del trattamento rieducativo e risocializzante, di incoraggiare e sostenere percorsi volti alla riflessione sulla condotta antiggiuridica posta in essere, nonché sulle motivazioni e sulle conseguenze negative della stessa, promuovendo la possibilità di intraprendere azioni di riparazione delle conseguenze del reato capaci di contemplare il risarcimento alla persona offesa. Infine, in tempi ben più recenti l'art. 11 co. 7 recante “Modifiche alle norme sull'ordinamento penitenziario in tema di trattamento penitenziario” del D.Lgs. 123/2018 in materia di “Ri-

19. Si confrontino, a solo titolo esemplificativo, riferimenti assai risalenti nel tempo quali la Raccomandazione R (83)7 del Consiglio d'Europa, relativa alla *Partecipazione della società alla politica criminale*; la Risoluzione n. 1998/23 in materia di *Cooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni ed alla promozione di pene alternative* dell'Economic and Social Council - Nazioni Unite; ed ancora la Risoluzione n. 2002/14 relativa ai *Principi base sull'uso di programmi di giustizia ripartiva in materia criminale*, sempre delle Nazioni Unite.

forma dell'ordinamento penitenziario", contempla disposizioni in materia di giustizia ripartiva affermando come nell'ambito dell'osservazione sia offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare con riferimento alla vittima, nonché relativamente alle possibili azioni di riparazione da intraprendere.

Quindi la possibilità che anche per chi sia sottoposto a regime detentivo, o ad una misura alternativa allo stesso, si aprano percorsi dedicati alla riflessione sulla vittima e alle conseguenze dannose che il proprio gesto ha comportato per l'esistenza altre persone, intraprendendo forme di riparazione simbolica o materiale, è attualmente parte integrante del nostro ordinamento. Va osservato, nondimeno, che di rado tale opportunità trova effettivo riscontro nelle prassi giudiziarie. A fungere da ostacolo alcune motivazioni che pur attenendo ad ordini differenti denotano, nel complesso, una diffusa resistenza culturale rispetto alle potenzialità della giustizia riparativa. Ciò è particolarmente vero se si guarda alla posizione della Magistratura, e soprattutto della Magistratura di Sorveglianza, la quale potrebbe intitolarsi l'autorizzazione a tali percorsi estendendoli e legittimandoli pienamente anche entro gli istituti di pena, ad esempio identificando un ventaglio di azioni riparative da porre in essere ed elaborando criteri di valutazione rispetto alle azioni realizzate dall'autore del reato (o, al contrario, del mancato adempimento delle prescrizioni per motivazioni soggettive od oggettive), considerandone gli esiti sulla declaratoria di "fine pena"<sup>20</sup>. Ma la cultura giuridica e giudiziaria italiana è ancor di frequente, almeno su questi temi, piuttosto conservatrice e refrattaria ad intraprendere "nuove strade" di cui non si veda con chiarezza l'approdo. Perché è del tutto vero che iniziare un percorso ripartivo non significa necessariamente portarlo a termine, magari con successo: molte variabili possono incidere in senso negativo, dalla indisponibilità delle vittime dopo un primo assenso, alle difficoltà personali dell'autore del reato, sino alla impossibilità di trovare un accordo rispetto a modalità riparative che risultino percorribili, accettabili e soddisfacenti per tutte le parti coinvolte. Aprire a percorsi riparativi con persone detenute significa ammettere la possibilità – mai escludibile comunque – che la manifestazione di volontà e disponibilità inizialmente espressa celi il desiderio di poter accedere ad altri benefici (colloqui o permessi premio ad esempio) e dunque sia una scelta motivata da intendimenti di ordine strumentale che nulla hanno a che vedere con la riflessione e l'assunzione di responsabilità di fronte a chi ha patito il reato. Si comprende bene perciò la resistenza della Magistratura che pur mostran-

20. S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, op. cit.

do curiosità e interesse per tali percorsi, almeno sul piano teorico, tende non di rado a prenderne le distanze nel momento della loro effettiva realizzazione. Dal canto della vittima, peraltro, intraprendere un percorso di tal specie con una persona detenuta o affidata ad altra misura significa doversi confrontare nuovamente con eventi che, stante i lunghi tempi dei processi penali in Italia, possono risalire anche a molti anni addietro. In altre parole, significa chiederle di riaffacciarsi su vicende passate e sulla sofferenza patita, che possibilmente hanno trovato in quel lasso temporale altre vie di rielaborazione e fronteggiamento. Significa aprirsi al rischio che essa subisca nuove violazioni e una sostanziale ri-vittimizzazione nell'incontro con la persona che l'ha offesa, non ricavandone alcun beneficio ed anzi coll'evidente pericolo di ulteriori patimenti. Non stupisce quindi che anche le vittime presentino in generale una certa resistenza rispetto a tali opportunità, in ciò peraltro confortate da un'opinione pubblica largamente ostile nonché – qui in senso letterale – piuttosto ignorante su simili “aperture” in materia penale, supportate da quel diffuso populismo penale che pure in Europa ha prodotto negli ultimi anni un netto arretramento su molti temi in questo ambito.

Ancora, e a proposito della terminologia impiegata, va altresì ricordato come persista una certa confusione a livello lessicale tendente a sovrapporre la riparazione del danno (e delle sue conseguenze negative) col risarcimento dello stesso. Ma mentre la giustizia riparativa attiene a modalità simboliche o materiali in senso ampio, il risarcimento – come è noto – implica la restituzione (*in toto* o parziale) del danno prodotto in termini eminentemente finanziari. È possibile rilevare tali “frintamenti” terminologici già sul piano dell'enunciazione normativa (si veda ad esempio la l. 67/2014 in tema di “Pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”), in grado di produrre una non banale confusione lessicale capace di riflettersi in modo significativo a livello concettuale e definitorio, come talora si avverte nelle richieste presentate dagli avvocati difensori con riguardo ai propri assistiti, quando si affermi che “riparazione” del danno e delle sue conseguenze è avvenuta avendo l'imputato provveduto al “risarcimento” economico del medesimo.

Infine va osservato come un'ulteriore questione attenga al “chi” debba essere considerato soggetto chiamato a diffondere la cultura riparativa anche entro il non facile contesto carcerario. Se è auspicabile che dello svolgimento in concreto di tali percorsi se ne occupino figure professionali adeguatamente formate per svolgere un compito invero assai complesso, quali ad esempio mediatori penali in possesso di certificazioni e titoli rela-

sciati da enti riconosciuti a livello nazionale (ed in ciò resta fondamentale quanto già affermato dalla Raccomandazione europea R (99)19 con riguardo alla figura del mediatore in ambito penale, della sua formazione specifica e del necessario periodo di *training* nei servizi del sistema di giustizia prima di operare sul piano pratico), va tuttavia rilevato come la normativa in Italia affidi tale mandato innanzitutto agli operatori dell'Area educativo-trattamentale, ponendo entro il quadro dell'osservazione della persona detenuta l'offerta di riflessione sulla condotta antigiuridica che contempra altresì – come si è visto all'art. 11 del D.Lgs. 123/2018 – il danno inferto alla vittima e la possibilità di intraprendere azioni di riparazione. Spetterebbe dunque *in primis* agli educatori penitenziari il compito di divulgare presso la popolazione detenuta tale possibilità, fermo restando che – come da dettato normativo – si tratta di un'offerta: ovvero nulla di obbligatorio e coercitivo, sottolineandone piuttosto la componente di libera, volontaria e consapevole adesione. Va notato peraltro che far conoscere e rendere disponibili simili percorsi non significa *tout court* riceverne consenso o partecipazione: il contatto con la vittima (o i suoi familiari) può essere oggetto di rifiuto dell'autore del reato, preferendo rifugiarsi entro meccanismi difensivi che escludono la consapevolezza della sofferenza dell'Altro a causa del proprio gesto. Proprio perché inseriti entro dinamiche di osservazione della persona detenuta ai fini del trattamento rieducativo e risocializzante, tale adesione necessiterebbe di essere formalizzata e fatta oggetto di valutazione entro il lavoro d'équipe, implicando la considerazione degli esiti (quantomeno se positivi) nella relazione finale.

Si aggiunga a ciò che, almeno a parere di chi scrive, altri soggetti potrebbero essere titolati nella diffusione presso la popolazione ristretta di tali opportunità: si pensi ai volontari, ad esempio, i quali detengono contatti spesso profondi e dunque relazionalmente significativi con le persone detenute; ed ancora sacerdoti o religiosi di varie confessioni<sup>21</sup>, docenti dei vari ordini scolastici sino all'università, avvocati, psicologi e forse, pur riconoscendo la peculiarità del mandato, agenti penitenziari (si noti peraltro come, negli ultimi anni, grande curiosità e interesse rispetto alla giustizia riparativa siano registrabili fra questi operatori, “mediatori” per mandato entro un contesto denso di tensioni, disagio e conflittualità). A tali soggetti potrebbero dunque spettare compiti di sostegno e affiancamento entro percorsi riparativi, fungendo da facilitatori o “tramite” delle richieste presentate dalle persone detenute in merito alla loro disponibilità, naturalmente

21. Su questo punto si veda il Documento base *Per una Pastorale della giustizia penale*, Marcianum Press, Venezia, 2018.

da sottoporre al vaglio dell'Area educativo-trattamentale e, quindi, all'approvazione e supervisione della Magistratura di Sorveglianza.

## **5. “Dai un nome all'uomo...”: una proposta di percorso ripartivo entro il carcere di Bologna<sup>22</sup>**

Ho conosciuto S.U., detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, grazie alla segnalazione di una collega che, seguendolo nel suo percorso di studi universitari, aveva raccolto riferendomela la richiesta di potermi incontrare per dar vita, se vi fossero state le condizioni, ad una riflessione sul reato commesso, sulle conseguenze dello stesso per sé, i propri familiari e quelli della vittima, sulla propria storia e su quella di chi, con quel gesto, aveva invece interrotto per sempre. A seguito di una serie di valutazioni, e dopo aver ricevuto l'assenso ad intraprendere tale percorso da parte dei responsabili della Casa Circondariale (che pure mai hanno formalizzato gli incontri – con ciò escludendo l'utilizzo in sede di équipe trattamentale delle osservazioni scaturite)<sup>23</sup>, è iniziato un cammino denso di difficoltà, sofferenza e patimento che ha, inevitabilmente, coinvolto entrambi. Perché affrontare lo spaesamento di chi è costretto ora a guardarsi senza potersi riconoscere, la rabbia e la vergogna di fronte alla consapevolezza di un gesto tanto insensato quanto irreparabile, il senso di colpa per la disperazione cui si è condannato familiari della vittima e propri, non può dirsi “semplice”. O indolore. Per chi ne è stato la causa, e per chi è chiamato ad ascoltare – senza giudicare, ma con diritto di replica. La volontà di affrontare un percorso di riflessione latamente ripartivo, in quanto ad oggi l'incontro con i familiari della vittima diretta non si è rivelato possibile, nasce paradossalmente proprio dal carcere. “Un ambiente”, afferma S.U., “dove il mio reato è uno fra i tanti; dove il detenuto è sostanzialmente lasciato solo con il suo delitto e a cui non è chiesto altro che non disturbare”; un contesto in cui “mese dopo mese, anno dopo anno, il reato perde la sua definizione concreta in una sorta di anestesia alimentata dall'essere uno dei molti (...) apprendo di fatto la strada a forme di auto indulgenza quando non

22. Le considerazioni riportate in questo paragrafo sono state oggetto di una narrazione congiunta dell'Autrice del presente contributo e del sig. S.U., detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna, e sono già apparse in forma estesa sulla rivista *Azione nonviolenta. Vittime oltre la vendetta*, a. 55, n. 630, dicembre 2018.

23. Aspetto, questo, che seppur sintomo dell'ambivalenza con cui ancora si guarda alla giustizia riparativa ha costituito, nondimeno, un dato di positività rispetto la genuinità e la spontaneità del confronto, liberando il campo da dubbi circa le possibili strumentalizzazioni del percorso da parte del soggetto detenuto.

di atteggiamenti giustificatori”. Da tali considerazioni, solo apparentemente paradossali, si è originata la necessità di “difendere dalla normalizzazione il mio gesto disgraziato, ‘rivendicandone’ la gravità assoluta per poterla affrontare nella sua portata e non farlo ricadere tra le tante disavventure della vita che, una volta scontata la pena e pagato il debito con la giustizia, possa essere dimenticato”. E ancora, aggiunge S.U., “il pensiero della vittima e dei suoi familiari, vittime a loro volta come, d’altronde, i miei parenti trascinati nel mio abisso. La coscienza del disastro in cui avevo coinvolto e travolto troppe persone oltre me”.

Nel corso del tempo (quasi due anni), i nostri colloqui si sono caratterizzati per approfondimento di alcune questioni, così come da sempre maggiore fiducia reciproca e confidenza; sino a comportare un graduale ma significativo – sul piano concettuale ed altresì emozionale – scivolamento lessicale rispetto a quella che all’inizio era stata definita come “la vittima”, diventando nel prosieguo degli incontri “l’uomo”, poi “la mia vittima”, ed ancora “la persona cui ho tolto la vita”. Sino al giorno in cui, con angoscia e turbamento reciproci, egli è stato chiamato col nome di battesimo: per la prima volta, da quando il reato era stato commesso. “A.”, dunque: non più vittima generalizzata, estranea, altro da sé e dalla propria storia, ma – pur se nella tragicità di un’assenza non più rimediabile – riconosciuta infine quale parte fondamentale della stessa e del proprio vissuto. Quel nome ha permesso di restituire un volto, uno spazio e una presenza, non più cancellabili, ad un uomo, restituendogli insieme quell’umanità e quell’unicità che il delitto aveva inteso annullare per sempre. Come ha ricordato S.U., “Ci sono voluti cinque anni perché potessi chiamare per nome la vittima del mio reato, che non conoscevo: A. Ci sono voluti cinque anni per nominare il mio reato: omicidio”. Perché “mettere al centro il corpo esistente del proprio reato, e non più un’astrazione, significa operare un rovesciamento totale di prospettiva (...). La morte non può essere la parola definitiva fra il carnefice e la vittima, perché questa imprigiona entrambi allo stesso destino, seppur differente nel suo farsi”. Così, riuscire infine a pronunciare quel nome e quella parola senza più nasconderle – a se stessi prima ancora che ad altri – ha significato per S.U. ricongiungersi anche alla propria umanità, benché dolorante e intrisa di miseria e disperazione, permettendo “di far morire qualcosa in me e di far vivere, in me, qualcosa di A. che non mi sarà mai più straniero”.

## Riferimenti bibliografici

- Aa.Vv., Documento base (2018), *Per una Pastorale della giustizia penale*, Marcianum Press, Venezia.
- Arendt H. (2004), *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano.
- Bouchard M., Mierolo G. (2005), *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano.
- Ceretti A. (2009), “Percorsi di riconoscimento: i rei”, in Foddai A.M. (a cura di), *La scelta della mediazione. Itinerari ed esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano.
- Coleridge S.T. (2004), *La ballata del vecchio marinaio e altre poesie*, cura e traduzione di T. Pisanti, Grandi Tascabili Economici Newton, Roma (I ed. inglese 1798).
- Garfinkel H. (2004), *La fiducia. Una risorsa per coordinare l'interazione*, Armando, Roma.
- Honneth A. (2002), *Lotta per il riconoscimento. Proposte per un'etica del conflitto*, Il Saggiatore, Milano.
- Martinson R. (1974), “What works? Questions and Answers about Prison Reforms”, in *The Public Interest*, n. 35.
- Mosconi G. (2018), “La Giustizia ripartiva: definizioni, interpretazioni, applicazioni. A proposito dei lavori del Tavolo XIII degli Stati generali dell'Esecuzione penale”, in *XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione*, a cura di Antigone, Roma.
- Nussbaum M. (2007), *Nascondere l'umanità. Il disgusto, la vergogna, la legge*, Carrocci, Roma.
- Ricoeur P. (2005), *Percorsi del riconoscimento*, Raffaello Cortina, Milano.
- Schutz A. (1979), *“Il Reduce” - Saggi Sociologici*, Utet, Torino.
- Spierenburg P. (1984), *The Spectacle of Suffering. Execution and the Evolution of Repression: From a Preindustrial Metropolis to the European Experience*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Vezzadini S. (2006), *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna.
- Vezzadini S. (2009), “Percorsi di riconoscimento: le vittime”, in Foddai A.M. (a cura di), *La scelta della mediazione. Itinerari ed esperienze a confronto*, Giuffrè, Milano.
- Vezzadini S. (2012), *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano.
- Vezzadini S. (2016), “Il sostegno alle vittime: dal quadro normativo internazionale alla nostra realtà”, in Atti del Convegno: *Vittime e autori di reato: un incontro possibile? L'esperienza della Fondazione per le vittime dei reati e del Garante dei detenuti in Emilia-Romagna*, Regione Emilia-Romagna, Assemblea Legislativa.
- Volpato C. (2011), *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, Roma-Bari.